

LIBIA

Ordinanza n. cronol. 12161/2016 del 19/10/2016
RG n. 3720/2016

N. 3720 / 2015 R.G.TRB.

/ COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI



**TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE**

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento indicato in epigrafe,

proposto da

Ag. [REDACTED] nato in GHANA il [REDACTED] C.F. [REDACTED]
sedicente [REDACTED], elettivamente domiciliato in Lecce, Via A. Manzoni 1 presso lo
studio dell'Avv. Stefano Maiorano, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso introduttivo.

RICORRENTE

nei confronti di

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI**, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta
in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale.

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*

a scioglimento della riserva

OSSERVA

1. Ag. [REDACTED], cittadino del Ghana, propone ricorso ai sensi dell'art. 35 d.lgs.
25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011 avverso la decisione emessa il 28/3/2015 e notificata il
15/4/2015, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato sia la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria,
sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di
soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98;

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce, chiedendo il
rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero, chiedendo il rigetto integrale del ricorso. Dal
certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi
pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Dalla documentazione trasmessa dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Lecce, infine, non si evincono precedenti di polizia.

2. Il richiedente, premesso di essere nato e vissuto nella città di Kaden, di etnia Akan, bassa scolarizzazione (6 anni), religione cristiano presbiteriana, in sede di audizione davanti alla Commissione territoriale racconta – sinteticamente – che svolgeva il mestiere di contadino ed un giorno, il 10/2/2012, su recò in compagnia di un amico nel proprio campo a bruciare l'erba secca in funzione della semina, accidentalmente si verificò un incendio che attinse il terreno del vicino e portò inoltre alla morte dell'amico che rimase circondato dalle fiamme. Per paura delle ripercussioni legate ad entrambi gli eventi fuggì il giorno stesso dal paese con l'aiuto dello zio, il quale gli disse che non c'era altro da fare. Attraversò il Niger, arrivò in Libia dove rimase circa 2 anni; lì fu arrestato dove fu soggetto a percosse; un poliziotto gli fece ad un certo punto lavare la macchina e dopo la seconda volta lo fece uscire, nascondendolo nel bagagliaio della macchina, lo portò in un luogo vicino al mare dove c'era molta gente, vennero tutti caricati su un barecone e dopo un giorno di viaggio vennero raccolti da una nave italiana; era il giugno 2014.

3. Si osserva, innanzitutto, che i fatti narrati – supposti come veri- non integrerebbero le condizioni per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato, non essendo dedita una persecuzione per motivi religiosi, politici, razziali, di nazionalità o di appartenenza ad un gruppo sociale.

Deve pertanto rigettarsi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

Al più potrebbe ipotizzarsi il rischio di un grave danno ai sensi dell'art. 14 lett. a) o b) d.lgs. 251/2007. La Commissione territoriale ritiene peraltro inattendibile il racconto del richiedente per ragioni in gran parte condivisibili e che si fanno proprie (comportamento della madre dell'amico, che nulla gli avrebbe chiesto: fuga il giorno stesso dell'incendio), cui devono aggiungersi le modalità in cui si sarebbero verificati l'incendio e la morte dell'amico, alquanto inverosimili.

D'altra parte, va osservato che la stessa Difesa – seppur a conoscenza delle motivazioni del provvedimento impugnato – si limita in ricorso ad affermare la veridicità del racconto del richiedente con asserzioni del tutto generiche, senza alcuna analisi delle specifiche osservazioni della Commissione, concentrando invece ogni difesa sulla descrizione delle condizioni del paese di origine.

Il ricorso è in altre parole del tutto generico e praticamente privo di riferimenti alla specifica situazione del richiedente, al di là di una mera sintesi del suo racconto; né (ipotizzando che ciò sia dovuto ai tempi stretti richiesti a pena di decadenza per il deposito del ricorso) più puntuali riferimenti alla situazione del ricorrente sono stati fatti nel corso del gindizio. La Difesa in tal modo mostra di non credere essa stessa sulla possibilità di ottenere un provvedimento di protezione internazionale sulla base del racconto del richiedente, mirando invece esclusivamente al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. 251/2007, ovvero ad una protezione umanitaria.

Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c), non vi è in alcun modo in Ghana una situazione di conflitto generalizzato.

Deve pertanto rigettarsi anche la domanda subordinata di riconoscimento della protezione sussidiaria.

4. Protezione umanitaria. Permanenza in Libia. La situazione del ricorrente, così come ricostruita, permette, tuttavia, il riconoscimento del diritto alla protezione per motivi umanitari.

Va premesso che l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese di origine e che gli stessi vengono generalmente ricondotti a significativi fattori soggettivi di vulnerabilità (ad es. particolari motivi di salute o ragioni di età) ovvero a fattori oggettivi di vulnerabilità, che possono essere legati a guerre civili, a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofi naturali, a rischi di tortura o di trattamenti degradanti ed altre gravi e reiterate violazioni dei diritti umani.

Nel caso in esame, il richiedente, già orfano di padre, ha lasciato il proprio Paese in giovane età, ha attraversato il deserto in condizioni drammatiche, è arrivato in Libia dove verosimilmente si sarebbe fermato se la situazione fosse stata diversa, ma le condizioni di vita erano lì assai difficili, con violenze quotidiane commesse nei confronti dei neri, anche a causa del diffuso razzismo operante in quel Paese nei confronti della popolazione nera, che si concretizza spesso sia in uccisioni indiscriminate, sia in arresti arbitrari, detenzione in veri e propri campi di concentramento, seguiti da deportazioni che si risolvono talvolta nella morte a seguito di abbandono nel deserto. Qui è stato imprigionato senza un motivo diverso dalla sua condizione di straniero irregolare, in carcere è stato picchiato, è poi riuscito a fuggire affrontando in mare un viaggio altrettanto drammatico ed è infine giunto in Italia.

Tale parte del racconto è pienamente credibile, essendo pienamente conforme alle risultanze delle fonti consultate.

In merito alla situazione della Libia, deve precisarsi che sussiste in tale Paese, sin dal 2011, una situazione di "violenza indiscriminata" derivante da conflitto armato, dato che le rivolte insorte in Libia, dopo la caduta del regime del colonello Gheddafi, si sono subito trasformate in un conflitto armato, tuttora perdurante, che vede scontrarsi le milizie, i molteplici gruppi armati di matrice islamica presenti nel Paese e le bande criminali che operano soprattutto nelle zone di transito¹.

¹ V. in particolare *World Report 2016* di *Human Rights Watch* ove si legge: "*Armed conflicts continued to rage in the east, west, and south. In Benghazi, forces loyal to the internationally recognized government battled against a coalition of Islamist militias, including ISIS and Ansar al-Sharia. Some civilians remained trapped in the areas of fighting. In the west, forces allied with the self-declared government in Tripoli continued to clash with opposing groups based in western coastal areas. In the south, Jebha and Tuareg militias clashed intermittently. During the conflict, forces indiscriminately shelled civilian areas, arbitrarily seized people, tortured and looted, burned and otherwise destroyed civilian property in attacks that in some cases amounted to war crimes. Some forces also used cluster munitions and antipersonnel landmines, which are internationally prohibited weapons.*" e Rapporto 2015/2016 di Amnesty International pubblicato il 24/2/2016 ove fra l'altro si legge: "*The armed conflict continued between forces affiliated to two rival governments, as well as armed groups, committed war crimes and other violations of international humanitarian law and human rights abuses with impunity. Rights to freedom of expression, association and assembly were severely restricted. Detention without trial persisted, torture and other ill-treatment was common. Women, migrants and refugees faced discrimination and abuses. The death penalty remained in force; several former senior officials were sentenced to death after a deeply flawed trial (...). Civilians continued to bear the brunt of the conflict. According to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, by October some 2.44 million people needed humanitarian assistance and protection. The number of civilian casualties remained unknown, but some 26,000 were injured between May 2014 and May 2015, the UN estimated. At least 600 civilians were killed in 2015 according to the ICC Prosecutor. Violence impeded civilian access to food, health care, water, sanitation and education. Many health facilities were closed, damaged or inaccessible due to fighting; those still functioning were overcrowded and lacked essential supplies. Around 20% of children were unable to attend school*

Proprio per la grave situazione di insicurezza e di pericolo presente in tutto il Paese l'Ambasciata italiana di Tripoli ha sospeso le proprie attività ed il Ministero degli Affari Esteri italiano sconsiglia nel modo più assoluto di recarsi in Libia in considerazione sia degli scontri in atto che della crescente minaccia terroristica, invitando i connazionali, ancora presenti nel Paese, ad abbandonarlo "poiché l'attuale contesto di sicurezza non offre sufficienti garanzie di tutela e operare e/o recarsi nel Paese risulta estremamente pericoloso".

Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, se non possono dare diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c), non essendovi prova di un radicamento in Libia da parte del richiedente tale da poterlo considerare alla stregua di un paese di provenienza, concretizzano senza alcuna ombra di dubbio una situazione di forte vulnerabilità che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.

5. Spese di giudizio. Stante la parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 – alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

- Riga la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato,
- Riga la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria,
- Dichiara la sussistenza di gravi motivi umanitari che impediscono il rientro nel paese di origine del richiedente [REDACTED] nato in GHANA il [REDACTED], C.F. [REDACTED] sedente, [REDACTED], e conseguentemente dichiara il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari,
- Dispone la trasmissione della presente ordinanza al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Lecce, 19/10/2016

Il Giudice

(Octavio Colamartino)

All sides committed serious violations of international humanitarian law, including war crimes, and human rights abuses. They carried out reprisal abductions and detained civilians including humanitarian workers and medical staff because of their perceived political affiliation or origin, often holding them as hostages to secure prisoner exchanges or ransoms. They formed and otherwise ill-treated detainees and carried out summary killings. The warring parties also launched indiscriminate and disproportionate attacks and direct attacks on civilians and civilian objects.

² V. avviso pubblicato il 15.3.2016 sul sito www.viaggiareseguri.it